

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G04896 del 18/04/2017

Proposta n. 6547 del 10/04/2017

**Oggetto:**

Kyklos S.r.l. – Installazione funzionale alla produzione di compost di qualità, mediante il trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, situata nel Comune di Aprilia, Via Ferriere-Nettuno km 15, loc. Campoverde (LT). Approvazione modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 – nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006 e s.mi..

**Oggetto:** Kyklos S.r.l. – Installazione funzionale alla produzione di compost di qualità, mediante il trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, situata nel Comune di Aprilia, Via Ferriere-Nettuno km 15, loc. Campoverde (LT). Approvazione modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 – nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006 e s.mi..

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e ss.mm.ii., come modificato con il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017;

**VISTA** la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna;

**VISTA** la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale–Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti Modiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

**VISTA** la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area

“Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

**VISTA** la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il D.M. 24 aprile 2008, relativo a: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante: “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 recante le: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. recante la: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14, e s.m.i., che approva il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, e s.m.i., recante: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239, e s.m.i., recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**PREMESSO** che con Determinazione dirigenziale n. G08408, del 7/7/2015, si provvedeva a rilasciare, in prima istanza, Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D. lgs. 46/2014, a favore della Kyklos S.r.l., per l’installazione funzionale alla produzione di compost di qualità, mediante il trattamento biologico di

rifiuti non pericolosi, situata nel Comune di Aprilia, Via Ferriere-Nettuno km 15, loc. Campoverde (LT);

**PREMESSO**, ancora, che, con Determinazione dirigenziale n. G03465, del 20/03/2017, si procedeva alla voltura della suddetta A.I.A. a favore dell'ACEA Ambiente S.r.l., condizionandone gli effetti alla presentazione, entro trenta (30) giorni dalla relativa notifica, di apposita appendice alle garanzie finanziarie già in essere, riportante gli estremi del medesimo atto di voltura;

**PREMESSO**, infine, che, alla data di emanazione del presente provvedimento, non risulta ancora acquisita agli atti la predetta appendice, e che pertanto il presente provvedimento, modificativo dell'A.I.A. in questione, sarà rilasciato a favore della Kyklos S.r.l., ferme restando le previsioni sugli effetti della succitata Determinazione dirigenziale n. G03465/2017;

**VISTA** la nota prot. n. 555249, del 7/11/2016, l'Autorità competente, a seguito degli esiti delle previste attività di controllo effettuate da ARPA Lazio presso l'installazione in questione, disponeva, tra l'altro, che la Kyklos S.r.l. presentasse apposita istanza di modifica non sostanziale, al fine di dotare le porte di accesso delle vasche di stoccaggio dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione e rifiuti organici, di un tunnel d'ingresso a doppia porta, anche di tipo mobile, al fine di minimizzare gli effetti delle emissioni odorigene;

**VISTA** la nota prot. n. 185/16, del 1/12/2016, acquisita al prot. n. 603135, del 2/12/2016, con la quale la Kyklos S.r.l. richiedeva l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 – nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti modifiche progettate da apportare all'installazione di cui trattasi:

- realizzazione di un tunnel a doppio porta mobile, ovvero intervento n. 1, in riscontro a quanto richiesto con la suddetta nota prot. n. 555249/2016, dell'Autorità competente;
- utilizzo del fango di scarto dell'impianto di depurazione delle acque di processo prodotte dall'impianto all'interno della sezione di compostaggio, ovvero intervento n. 2;

**CONSIDERATO** che l'art. 29 – nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche progettate, senza che l'Autorità competente abbia ritenuto che le stesse ricadano nel novero delle modifiche sostanziali, così come definite all'art. 5, comma 1, lettera l – bis), del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore possa procedere alla loro attuazione, fatto salvo il versamento della prevista tariffa istruttoria da parte del proponente ai sensi di quanto previsto con il richiamato D.M. 24/04/2008;

**PRESO ATTO** che, in allegato alla suddetta comunicazione prot. n. 603135/2016, la Kyklos Sr.l. provvedeva a fornire l'attestazione dell'avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria in questione, ai sensi del succitato D.M. 24/04/2008;

**DATO ATTO** che, alla data di emanazione del presente provvedimento, risultano trascorsi i previsti sessanta giorni, senza che l'Autorità competente abbia comunicato la sussistenza, ai sensi del già citato art. 5, comma 1, lettera l-bis), del TUA, della "sostanzialità" delle modifiche in questione;

**VISTA** la nota prot. n. 162807, del 29/03/2017, dell'Autorità competente, con la quale, ad ogni modo:

- rispetto al suddetto intervento n. 1, si preannunciava il rilascio di un apposito atto di approvazione;
- rispetto all'intervento n. 2, si disponeva di rimandare la prevista attuazione all'acquisizione di talune integrazioni, richieste con la medesima nota prot. 162807/2017 in questione, anche al fine dell'aggiornamento della vigente A.I.A.;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, al rilascio del previsto atto di approvazione della modifica di cui al predetto intervento n. 1, ovvero l'installazione di un tunnel a doppio porta mobile presso le porte di accesso delle vasche di stoccaggio dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione e rifiuti organici, rinviando l'approvazione dell'intervento n. 2 a successivo atto;

**VALUTATO**, ad ogni modo, che, l'intervento n. 1 in questione, non ricada comunque nella definizione di "modifica sostanziale", prevista ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto, rispetto all'attività svolta presso l'impianto in questione, non determina alcun incremento del relativo valore della grandezza oggetto della soglia prevista al paragrafo 5.3, lettera b, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RITENUTO**, a seguito dell'attuazione di detta modifica, di confermare le condizioni, tutte, previste nella vigente A.I.A. rilasciata per l'impianto di cui trattasi, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. G08408 del 7/7/2015;

**RITENUTO**, infine, che detta medesima modifica non richiede l'aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate dal gestore, ai sensi della D.G.R. 239/2009;

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare, ai sensi dell'art. 29 – nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., la modifica comunicata con nota acquisita al prot. n. n. 603135, del 2/12/2016, dalla Kyklos S.r.l., P.IVA 01988700595 e C.F. 05081581000, con sede legale ed operativa nel Comune di Aprilia, in Via

Ferriere-Nettuno km 15, loc. Campoverde (LT), consistente nella realizzazione di porte di accesso delle vasche di stoccaggio dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione e rifiuti organici, di un tunnel d'ingresso a doppia porta, anche di tipo mobile, al fine di minimizzare gli effetti delle emissioni odorigene;

- di autorizzare la medesima Kyklos S.r.l., alla realizzazione della predetta modifica, nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, igienico – sanitarie, ed ambientali;
- di disporre che, una volta realizzata detta modifica, la Kyklos S.r.l. dovrà darne comunicazione all'Autorità competente, trasmettendo il relativo certificato di collaudo; successivamente, la stessa Autorità competente convocherà apposito sopralluogo presso l'installazione in questione, al fine della presa d'atto della modifica realizzata, ovvero del relativo certificato di collaudo, cui saranno invitate a partecipare: la Provincia di Latina, il Comune di Aprilia, nonché la competente ARPA Lazio;
- di confermare le condizioni, tutte, previste nella vigente A.I.A., di cui alla Determinazione dirigenziale n. G08408 del 7/7/2015;
- di confermare, a seguito della realizzazione di detta modifica, l'importo delle garanzie finanziarie già prestate, ai sensi della D.G.R. 239/2009, dalla Kyklos S.r.l. in riferimento alla predetta vigente A.I.A.;
- di fare salve le previsioni sugli effetti della Determinazione dirigenziale n. G03465, del 20/03/2017, ad oggetto la voltura della suddetta A.I.A. a favore dell'ACEA Ambiente S.r.l.;
- di trasmettere il presente provvedimento, oltreché alla Kyklos S.r.l., alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia, alla competente ARPA Lazio;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul seguente sito web: [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti);
- di prevedere che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

II DIRETTORE

-----  
(Ing. Mauro Lasagna)